

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sicilia – Palermo: Il Sezione, 5 marzo 2002 n. 680

Nel giudizio elettorale, l'Adunanza dei Presidenti, per la sua natura di organo straordinario e temporaneo, difetta di legittimazione passiva.

Poiché l'errata trascrizione nel manifesto elettorale del cognome del candidato equivale alla sua mancata inclusione nella lista, il manifesto deve essere impugnato entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione.

Omissis.

1. Va dichiarata in primo luogo la estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali per l'elezione del Sindaco, del Consiglio comunale e del Consiglio circoscrizionale di ..., in quanto la stessa interviene nel procedimento elettorale quale organo straordinario (e temporaneo) preposto alla sola proclamazione degli eletti e come tale non portatore di uno specifico interesse qualificato nelle controversie relative alle operazioni elettorali (cfr. art. 71 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. n. 570 del 1960; Cfr. C.G.A., Sez. Giur. 19 marzo 1996, n. 53; Cons. St., Ad. plen., dec. n. 7/1979; T.A.R. Calabria, sent. n. 878/1995).

2. Il ricorrente chiede l'annullamento *in toto* delle operazioni elettorali in conseguenza del fatto che nei manifesti elettorali il suo nome è stato erroneamente trascritto (in luogo del cognome "...", è stato indicato il nome "..."); il che avrebbe determinato l'impossibilità per "la grande maggioranza degli elettori" di potere "... verificare la presenza del ricorrente tra i candidati e non" e quindi di potere "liberamente indirizzargli o meno - il voto".

3. Il ricorso è inammissibile.

L'esclusione o l'ammissione di una lista sono atti immediatamente lesivi, impugnabili entro il termine decadenziale decorrente della conoscenza della mancata partecipazione della lista stessa, da intendere acquisita, stante il regime di pubblicità proprio del procedimento elettorale, alla data di pubblicazione delle liste ammesse o, al più tardi, dalla data delle votazioni (Cons. St., Sez. V, dec. 15.3.2001, n. 1521; cfr. anche Consiglio Stato sez. V, 21 ottobre 1998, n. 1528).

Tale principio non può non valere anche con riguardo ai provvedimenti di esclusione o di ammissione dei candidati alle varie liste. E poiché l'errata trascrizione del cognome nella lista corrisponde, nella sostanza, alla mancata inclusione nella stessa dell'effettivo candidato, i manifesti elettorali che presentino errori nei nominativi dei candidati vanno impugnati (a prescindere dalla facoltà di richiederne la tempestiva correzione) nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione; e ciò in relazione anche ad un minimo onere di diligenza gravante sui singoli candidati in ordine alla verifica, per tempo, della correttezza dei dati dei manifesti elettorali che li riguardano.

Nella specie è pacifico che le liste dei candidati sono state affisse all'albo pretorio del Comune di ... a partire dal 9.11.2001, sicché il ricorso per far valere l'erroneità del nominativo del ricorrente avrebbe dovuto essere proposto entro e non oltre il 9 dicembre 2001.

D'altronde, è da osservare che la circostanza che nelle liste elettorali il cognome di un candidato sia riportato in modo non del tutto corretto non appare idonea ad ingenerare confusione nell'elettorato, ed a determinare la nullità delle operazioni elettorali, allorché non esistano altri candidati con lo stesso cognome e quindi non sussista la possibilità di una concreta confusione né un concreto pregiudizio della corretta espressione della volontà popolare (T.A.R. Puglia - Bari, 18/1/2000, n. 203).

Nella specie, il ricorrente non adduce una simile circostanza, né tampoco precisa se e quali voti siano stati attribuiti al nominativo errato, onde è da ritenere, induttivamente, che l'errore, consistente nella semplice sostituzione di una lettera del cognome, non abbia prodotto significative conseguenze sulle operazioni di voto.

Ne segue che, anche sotto tale profilo, il denunciato *vulnus* alla regolarità della competizione, non appare tale da poter giustificare le conseguenze auspiccate in ricorso.

Omissis.